

NORMATIVA SU AFFILIAZIONE - RIAFFILIAZIONE E TESSERAMENTO ANNO SPORTIVO 2022-23

AFFILIAZIONE

Art. 1 – AFFILIAZIONE (Requisiti e durata)

1.1 - Con l'affiliazione alla Federazione Italiana Sport Invernali Paralimpici (in seguito F.I.S.I.P. o Federazione), le Società Sportive e gli Organismi simili contraggono un vincolo annuale che implica l'accettazione incondizionata dello Statuto, dei Regolamenti e delle Normative della F.I.S.I.P., nonché di tutte le deliberazioni e decisioni adottate dai suoi Organi, nel pieno rispetto delle proprie sfere di competenza.

1.2 - L'affiliazione delle Società Sportive ha validità dalla data di riconoscimento ai fini sportivi, deliberata dal competente Organo Federale, fino al termine ultimo, stabilito dal Consiglio Federale, per procedere al rinnovo dell'affiliazione, scaduto il quale la Società Sportiva è dichiarata decaduta.

Art. 2 – AFFILIAZIONE (Modalità e termini)

2.1 - La domanda di affiliazione delle Società Sportive di nuova costituzione o che non siano state affiliate nella precedente Stagione Sportiva, dev'essere presentata a mezzo Raccomandata A.R. alla F.I.S.I.P. Via Montemagno 47/E - 10132 TORINO

Se la domanda viene esaminata e deliberata dal competente Organo Federale entro il 30 giugno 2022, in caso di accoglimento da parte di tale Organo, l'affiliazione produce i suoi effetti relativamente all'anno sportivo in cui viene deliberata e, pertanto, qualora le Società intendano mantenere il rapporto associativo con la F.I.S.I.P. anche per la Stagione Sportiva successiva, dovranno presentare domanda di rinnovo dell'affiliazione, nonché dei tesseramenti, secondo le procedure e i termini previsti dalla presente Normativa, pena la decadenza del rapporto associativo con la F.I.S.I.P..

Invece, se la domanda viene esaminata e deliberata dal C.F. oltre il 30 Giugno, in caso di accoglimento da parte di tale Organo prima del 30 Settembre, l'affiliazione produce i suoi effetti sia per il rimanente periodo della Stagione Sportiva in corso, sia per la Stagione Sportiva successiva e, pertanto, non è necessario alcun rinnovo né dell'affiliazione, né dei tesseramenti.

2.2 - La domanda di affiliazione, redatta in tre copie originali sul mod. AFF/01, scaricabile dal sito internet www.fisip.it sezione Documenti, per essere valida deve comprendere la seguente documentazione:

a) - l'originale o la copia conforme all'originale (fotocopia dell'originale recante, sull'ultimo foglio, la dichiarazione del Presidente della Società "Copia conforme all'originale, composta di n. xxx pagine", sottoscritta dal Presidente stesso) dell'Atto Costitutivo della Società Sportiva (redatto in forma di Atto Pubblico o di scrittura privata registrata presso l'Ufficio del Registro Atti Privati o autenticata a Norma di Legge), compatibilmente con la specifica forma societaria, purché abbia i requisiti previsti dai Principi Informativi, dallo Statuto e dalle normative della F.I.S.I.P.;

b) - l'originale o la copia conforme all'originale (effettuata nel modo su indicato) dello Statuto Sociale, redatto in conformità ai Principi Informatori, allo Statuto e alle normative della F.I.S.I.P., nella stessa forma prescelta per l'Atto Costitutivo;

c) - l'originale o la copia conforme all'originale del verbale o dell'estratto del verbale relativo alla riunione dell'ultima Assemblea, che ha proceduto all'elezione degli Organi Sociali in carica, ovvero contenente le eventuali variazioni al loro interno, e che abbia deliberato l'affiliazione alla F.I.S.I.P.. Si precisa, altresì, che il Consiglio Direttivo della Società dev'essere composto da minimo 3 (tre) componenti - incluso il Presidente Societario -, compatibilmente con la specifica forma societaria, purché abbia i requisiti all'uopo previsti dalla F.I.S.I.P. La Società medesima deve presentare domanda di tesseramento alla F.I.S.I.P. unitamente a quella di prima affiliazione, nelle modalità riportate nei successivi articoli della presente Normativa, sia per i suddetti componenti, sia riguardo ai singoli membri del Collegio dei Sindaci o Revisori e dei Proviviri, ove esistenti.

d) - n. 1 mod. ETP-DIS in originale, sul quale devono essere indicate le relative discipline sportive effettivamente praticate dai singoli atleti. Si precisa, altresì, che la F.I.S.I.P. è sollevata da qualunque responsabilità circa le possibili conseguenze giuridico-sportive e tecnico-burocratiche derivanti da eventuali errori o carenze nella compilazione del suddetto modello da parte della Società.

e) - mod. TES/SOC in originale, da compilare per ciascuno dei nuovi tesserati e da allegare al mod. ETP-DIS di cui sopra;

f) - idonea documentazione medica, che attesti la disabilità, da allegare al mod. TES/SOC di ogni atleta tesserando, secondo quanto riportato nel successivo art. 11 della presente Normativa;

g) - ricevuta di avvenuto bonifico sul c/c bancario Intesa San Paolo c/c n. 1000/74669

IT 21 LO 306909 6061 0000 0074 669 intestato alla F.I.S.I.P. – Via Montemagno 47/E - 10132 Torino delle tasse di affiliazione e tesseramento di tutti i componenti gli Organi Sociali, nonché degli atleti, istruttori tecnici, assistenti tecnici, dei medici, del personale ausiliario e di ogni altra figura societaria prevista dallo Statuto della F.I.S.I.P., con specificazione delle relative causali, da allegare al mod. ETP-DIS di cui sopra.

Il versamento delle tasse di prima affiliazione e di tesseramento potrà essere effettuato anche cumulativamente in unica soluzione.

2.3 - Ai fini della validità dell'Affiliazione alla F.I.S.I.P. (e del mantenimento del rapporto associativo con la stessa) è necessario possedere i seguenti requisiti:

- per tutte le Società è indispensabile il tesseramento di almeno due atleti con disabilità;

- possesso dei requisiti di cui ai punti 5 -17-18 - 18/bis – 18 ter dell'art. 90 della legge 27.12.2002 n. 289.

Si precisa che per il riconoscimento ai fini sportivi delle Associazioni o Società affiliate alla F.I.S.I.P. e dunque per il mantenimento del rapporto associativo con la stessa, indipendentemente dalla disciplina/e dichiarata/e e dal numero di atleti disabili tesserati, è statutariamente stabilito quale requisito indispensabile lo svolgimento, a partire dalla prima Stagione Sportiva e nelle successive, dell'attività Sportiva per disabili, rientrante in quella ufficiale F.I.S.I.P., sia essa a livello Regionale o Nazionale. In caso d'inadempienza a quanto suddetto, il competente Ufficio della Segreteria Federale sarà autorizzato a proporre formalmente al Consiglio Federale la decadenza dell'Affiliato inottemperante.

2.4 - Sia in caso di accoglimento che di rigetto della domanda di prima affiliazione, la segreteria FISIP provvede a darne comunicazione alla Società interessata, non oltre il termine di 30 gg. dalla data della riunione nella quale la domanda viene esaminata.

2.5 - Il mancato o incompleto versamento delle tasse di affiliazione e tesseramento rende inammissibile la domanda presentata.

2.6 – Contro il diniego o la revoca dell'affiliazione, l'Associazione interessata può proporre ricorso alla Giunta Nazionale del C.I.P..

RIAFFILIAZIONE

Art. 3 – RIAFFILIAZIONE (Modalità e termini)

3.1 - La domanda di riaffiliazione delle Società sportive già affiliate nel corso della precedente Stagione Sportiva, dovrà essere effettuata con il sistema on-line; sarà cura della Segreteria Federale provvedere alla convalida della riaffiliazione previa ricevuta di attestazione dell' avvenuto pagamento tramite bonifico bancario delle tasse di riaffiliazione/tesseramento (c/c bancario INTESA SAN PAOLO c/c n.1000/74669 IT 21 LO 306909 6061 0000 0074 669 intestato alla F.I.S.I.P. – Via Montemagno 47/E - 10132 Torino).

3.2 - Il periodo utile di tempo per la presentazione della domanda di riaffiliazione va dal 15 settembre al 15 ottobre 2022, con possibilità di presentazione tard iva dal 16 ottobre al 15 Novembre, a condizione che venga versata la quota moratoria prevista (art. 14). Nei confronti delle Società che, scaduto il termine del 15 Novembre, non abbiano presentato la domanda di riaffiliazione, ovvero l'abbiano presentata dopo il termine del 15 Ottobre, ma senza aver proceduto al versamento della quota moratoria, la F.I.S.I.P. procederà allo scioglimento del rapporto associativo esistente con le stesse che verranno così dichiarate decadute dal Consiglio Federale nella sua prima riunione utile, con le conseguenze connesse; è fatta salva la possibilità di presentare una nuova domanda di affiliazione, ma la Società perderà l'anzianità maturata nel periodo precedente.

Art. 4 – NORME GENERALI

4.1 - Gli effetti dell'affiliazione si producono dalla data di affiliazione e riconoscimento ai fini sportivi deliberati dal competente Organo Federale.

4.2 - Le domande di riaffiliazione, redatte nei modi e tempi stabiliti dalla presente Normativa, producono effetti a partire dalla data di versamento delle quote all'uopo previste, esclusivamente a seguito di validazione da parte del sistema informatico, che verifica la regolarità delle istanze e la completezza della relativa documentazione. I pagamenti saranno effettuati a mezzo bonifico bancario c/c INTESA SAN PAOLO c/c n. 1000/74669 IT 21 LO 306909 6061 0000 0074 669 intestato alla F.I.S.I.P. – Via Montemagno 47/E - 10132 Torino .

4.3 - La denominazione sociale e la Sede Legale riportate sui moduli di affiliazione, riaffiliazione e tesseramento, debbono essere indicati per esteso e corrispondere esattamente alla denominazione e sede sociale segnalata nell'Atto Costitutivo e nello Statuto Sociale.

4.4 - Le eventuali modifiche alla denominazione, alla sede e allo Statuto Sociale, devono essere deliberate dall'Assemblea dei Soci e, unitamente ad eventuali variazioni del Consiglio Direttivo, comunicate tempestivamente con lettera del Presidente Sociale alla Segreteria F.I.S.I.P., e, comunque, non oltre 30 gg. dalla data dell'Assemblea medesima, quale risulta sul relativo verbale, in modo da essere sottoposta alla debita approvazione degli Organi competenti. La copia conforme all'originale del verbale d'Assemblea deve essere allegata alla comunicazione. Fino a quando non sarà regolarmente eseguita la predetta comunicazione, le modifiche si riterranno come non apportate.

4.5 - E' compito della Segreteria F.I.S.I.P. prevenire e accertare eventuali casi di omonimia fra le Società, che si verifichino a seguito dell'inoltro di una domanda di prima affiliazione, ovvero a seguito della modifica alla denominazione sociale da parte di una Società. In tal caso, entro 5 giorni dall'avvenuto accertamento, la F.I.S.I.P. invierà la debita comunicazione alla Società interessata, la quale, su deliberazione dell'Assemblea dei Soci, dovrà inserire, nella ragione sociale, l'indicazione riportante il nome del Comune in cui il Sodalizio ha la propria Sede Legale. Nel caso l'Assemblea dei Soci non autorizzi l'indicazione del Comune di appartenenza, la Società medesima deve adottare una diversa denominazione.

TESSERAMENTO

Art. 5 – DISPOSIZIONI GENERALI

5.1 - La domanda di tesseramento è valida solo se effettuata secondo quanto previsto dalla presente Normativa.

5.2 - La tessera della F.I.S.I.P. costituisce l'unico documento valido per la partecipazione alle attività della Federazione.

a) Nel tempo intercorrente tra la presentazione della domanda di primo tesseramento e l'invio della tessera, l'atleta interessato può partecipare "sub-judice", attraverso la presentazione d'idonea dichiarazione da parte del Presidente della Società d'appartenenza, corredata del visto di assenso del Delegato Regionale competente, laddove presente;

b) In caso di smarrimento della tessera, la Società è tenuta a presentare alla segreteria della F.I.S.I.P. specifica denuncia, a firma del Presidente, contestualmente alla quale può essere avanzata domanda di emissione del relativo duplicato che la F.I.S.I.P., una volta accertata la regolarità della richiesta, provvederà a inviare alla Società.

5.3 – Il vincolo sociale contratto con il tesseramento, da cui scaturisce il divieto di tesseramento con altre Società Sportive affiliate alla Federazione, è della durata di 1 anno, scaduto il quale è necessaria l'acquisizione, da parte della Società Sportiva, dell'assenso dell'atleta per un'eventuale proroga, valida per lo stesso periodo di tempo; tale vincolo può essere sciolto solo ed esclusivamente nei casi previsti dai successivi articoli della presente Normativa.

5.4 - E' assolutamente vietato il doppio tesseramento societario, indipendentemente dalle qualifiche ricoperte all'interno della Società Sportiva d'appartenenza. Pertanto nessuno potrà tesserarsi per due Associazioni o Società Sportive affiliate alla Federazione.

5.5 - La validità del tesseramento, sia nuovo sia rinnovo, decorre dal momento della convalida della relativa domanda da parte della F.I.S.I.P..

5.6 - Le tasse di tesseramento devono essere versate dalla Società interessata a mezzo bonifico bancario.

Art. 6 – PRIMO TESSERAMENTO (Modalità e termini)

6.1 - Sono soggetti al primo tesseramento gli atleti che:

- a) - non siano mai stati tesserati alla F.I.S.I.P. o comunque non risultino tali nella precedente Stagione Sportiva;
- b) - non siano stati riconfermati nei ranghi della Società di appartenenza entro il termine ultimo all'uopo previsto.

6.2 - Il primo tesseramento può essere effettuato dalla Società Sportiva in qualunque periodo dell'anno, secondo le modalità di cui all'art. 5 della presente Normativa.

Art. 7 – RINNOVO DEL TESSERAMENTO (Modalità e termini)

7.1 – Il rinnovo del tesseramento, dovrà essere effettuato con il sistema On-line; sarà cura della Segreteria Federale provvedere alla convalida dei dati previa ricevuta di attestazione dell' avvenuto pagamento tramite bonifico bancario delle tasse di riaffiliazione/tesseramento (c/c bancario INTESA SAN PAOLO c/c n. 1000/74669 IT 21 L0 306909 6061 0000 0074 669 intestato alla F.I.S.I.P. – Via Montemagno 47/E - 10132 Torino).

Il periodo utile per il rinnovo del tesseramento da parte delle Società, va dal 15 settembre al 15 ottobre, con possibilità di presentazione tardiva dal 16 ottobre al 15 novembre a condizione che venga versata, oltre alla quota di tesseramento, la quota moratoria.

7.2 - Le domande di rinnovo dei tesseramenti devono essere presentate esclusivamente entro i termini all'uopo previsti, secondo quanto già specificato precedentemente dalla presente Normativa. Diversamente, la domanda di rinnovo verrà equiparata, d'ufficio, a una domanda di primo tesseramento, con la conseguente perdita dell'anzianità del vincolo sociale accumulata dai relativi tesserati nelle precedenti Stagioni Sportive, cui seguirà la nuova emissione delle rispettive tessere societarie che annulleranno le precedenti.

7.3 - Sono autorizzati a svolgere attività sportivo-agonistica per la Stagione Sportiva in corso, solo gli atleti per i quali le rispettive Società di appartenenza abbiano provveduto, nei modi e nei tempi previsti dalla presente Normativa, al versamento delle relative quote di tesseramento e al completamento dell'intera documentazione all'uopo richiesta, mentre i restanti atleti sono automaticamente liberi dal vincolo sociale

e per poter svolgere attività sportivo-agonistica, dovranno procedere a domanda di primo tesseramento per la Società di loro gradimento.

Art. 8 – TESSERATI FEDERALI (art 11 statuto federale)

8.1 - Tutte le figure statutariamente previste art.(11.2) devono tesserarsi direttamente alla Federazione inoltrando l'apposito modulo TES/IND compilato alla Segreteria Federale che provvederà a richiedere la quota federale.

8.2 - Per ricoprire la qualifica di Dirigente Nazionale è sufficiente un solo tesseramento sia esso societario o individuale.

8.3 - Il tesseramento federale deve essere rinnovato ogni anno, entro il 15 ottobre tramite versamento della quota all'uopo prevista di € 15,00.

8.4 - Per i versamenti tardivi si applicano le disposizioni previste per i tesseramenti societari.

Art. 9 – TESSERAMENTO STRANIERI

9.1 – Tesseramento soggetti extracomunitari.

Per il tesseramento degli atleti extracomunitari si farà riferimento alle quote assegnate dal CONI al CIP in considerazione delle politiche statali sui flussi migratori, valide per tutte le Entità riconosciute. Sarà cura del CIP, sulla base delle specifiche esigenze rappresentate dalle Federazioni Sportive Paralimpiche e dalle Entità riconosciute, operare la ripartizione fra le stesse e il Comitato.

9.2 - Tali quote non riguardano i soggetti extracomunitari che vengano tesserati in qualità di Tecnici e/o Allenatori. Gli stessi, per poter essere tesserati, dovranno essere in regola con gli adempimenti previsti dalle vigenti Leggi per l'accesso e il soggiorno in Italia, nonché del brevetto che li abilita alla qualifica per la quale verranno tesserati; in tal caso saranno equiparati a tutti gli effetti ai Tecnici e Allenatori di cittadinanza italiana.

Le pratiche di tesseramento degli stranieri extracomunitari e comunitari e le relative procedure sono sottoposte alla diretta competenza della Segreteria Generale della Federazione.

Per la richiesta di tesseramento di uno straniero extracomunitario dovrà essere presentata la seguente documentazione:

- a) tesseramento e relativa ricevuta di versamento della tassa prevista;
- b) copia del permesso di soggiorno valido per l'anno sportivo 2022/2023, autenticata dal Presidente della Società richiedente (non saranno in alcun caso ritenuti validi i permessi di soggiorno per turismo);
- c) copia di un documento d'identità in corso di validità, autenticato dal Presidente della Società richiedente;
- d) lettera di svincolo della Federazione del Paese di provenienza (solo se già tesserato all'estero);
- e) lettera di svincolo della Società Sportiva del Paese di provenienza (solo se già tesserato all'estero);
- f) cartellino internazionale di classificazione (solo se atleti già praticanti attività Sportiva all'estero).

La mancanza di uno solo dei documenti di cui sopra, comporterà la non validità della domanda presentata.

Tutti gli stranieri extracomunitari tesserati potranno regolarmente gareggiare in competizioni F.I.S.I.P. ufficiali, solo a seguito della ricezione dell'autorizzazione per iscritto da parte della Federazione.

9.3 – Tesseramento soggetti comunitari

Per il tesseramento di soggetti comunitari provenienti da Federazione Straniera è necessario inviare, oltre alla documentazione prevista dalla presente Normativa per il tesseramento, lettera di svincolo della Federazione medesima, nonché copia del cartellino internazionale di classificazione.

Art. 10 – INCOMPATIBILITA'

Le cariche di Componente gli Organi Societari (Consiglio Direttivo, Collegio dei Sindaci o Revisori dei Conti, e Collegio dei Probiviri) sono tra loro incompatibili. Per quanto riguarda le incompatibilità fra cariche societarie e quelle della Federazione, si rimanda a quanto sancito dall'art. 45 dello Statuto della F.I.S.I.P..

Art. 11 – CERTIFICAZIONI MEDICHE

11.1 - Tutti gli atleti sottoposti a primo tesseramento, indipendentemente dalla disciplina sportiva praticata, devono, obbligatoriamente, produrre un certificato medico attestante la disabilità.

11.2 - Tutti gli atleti devono essere in regola con la vaccinazione antitetanica, in riferimento alla Legge del 5 marzo 1963 n°. 292 – Vaccinazione antitetanica obbligatoria – pubblicata nella Gazzetta Ufficiale 27 marzo 1963, n°. 83, e all'articolo unico, D.M. 16 settembre 1975 (G.U. 22 ottobre 1975, n°. 280) che ha reso obbligatoria tale vaccinazione, dal terzo all'undicesimo mese di vita per tutti i cittadini italiani secondo le seguenti profilassi:

- 1) Inoculazione di anatossina tetanica;
- 2) Inoculazione di anatossina tetanica dopo 6-8 settimane;
- 3) Inoculazione di anatossina tetanica dopo 6-12 mesi;
- 4) Ogni 10 anni successive inoculazioni di richiamo;

E' consentito il tesseramento ai richiedenti che non siano in possesso di comprovata vaccinazione antitetanica, solo qualora gli stessi producano un certificato medico attestante l'impossibilità a sottoporsi a tale vaccinazione per l'esistenza di controindicazioni in atto.

Per la produzione della suddetta documentazione medica, che dovrà essere tenuta agli atti della Società di appartenenza, la Federazione si riserva di effettuare eventuali controlli tesi ad accertarne la regolarità.

11.3 - Tutti gli atleti devono necessariamente essere sottoposti a visita medica per l'accertamento dell'idoneità alla pratica Sportiva di una o più discipline praticate. Pertanto, coloro che svolgono o intendono svolgere un'attività Sportiva promozionale o agonistica devono sottoporsi previamente e con periodicità annuale alla visita per l'accertamento di idoneità alla pratica dell'attività Sportiva ai sensi dell'art. 5 del D.M. 4.3.1993 "Determinazione dei protocolli per la concessione dell'idoneità alla pratica Sportiva Agonistica alle persone handicappate". Per la produzione della suddetta documentazione medica che dovrà essere tenuta agli atti della Società di appartenenza, vigono comunque le specifiche disposizioni in materia stabilite dal Regolamento Sanitario e delle Classificazioni, dal Regolamento Antidoping, dai decreti e circolari del Ministero della Salute, dalle Normative CONI e del C.I.P. e da ogni altra disposizione di Legge contemplata in argomento.

11.4 - Si evidenzia la responsabilità in capo ai rappresentanti legali degli Affiliati relativamente alla Normativa sull'idoneità sportiva agonistica e la vaccinazione antitetanica dei propri tesserati atleti.

Art. 12 – SCIOGLIMENTO DEL VINCOLO SOCIALE

12.1 - Un atleta può essere svincolato dalla Società di appartenenza, automaticamente, nei seguenti casi:

- a) - mancata presentazione della domanda di riaffiliazione da parte della Società di appartenenza, entro il termine all'uopo previsto;
- b) - scioglimento volontario della Società Sportiva o radiazione della stessa, ai sensi dell'art.5.5 dello Statuto Federale;
- c) - inattività assoluta durante il precedente Anno Sportivo (art. 48 vigente Statuto);
- d)- cambio di residenza dell'atleta in altra Provincia, comprovata dalla relativa documentazione;
- e) - mancato o errato rinnovo del tesseramento dell'atleta da parte della Società di appartenenza, secondo i modi e termini stabiliti dalla presente Normativa.

12.2 - Un atleta può essere svincolato dalla Società di appartenenza, in qualsiasi momento della Stagione Sportiva, nei seguenti casi:

- a) - giustificata domanda di trasferimento ad altro affiliato presentata da un atleta d'Interesse Paralimpico, in ordine alla quale il Consiglio di Presidenza può decidere, se ritiene fondate le motivazioni addotte, il trasferimento d'Ufficio ad altro Affiliato di gradimento dell'atleta;
- b) - denuncia di motivi di rilevante gravità, da parte dell'atleta, che gli impediscano di rimanere tesserato per la propria Società di appartenenza. La competenza a decidere in merito spetta all'Organo Federale competente che, qualora ne ravvisi gli estremi, potrà anche disporre il trasferimento ad altro Affiliato di gradimento dell'atleta; in tali casi la relativa domanda dev'essere presentata dal tesserato alla segreteria F.I.S.I.P. affinché quest'ultima provveda a sottoporla all'approvazione del Consiglio Federale nella sua prima riunione utile.

Quanto previsto dall'art. 12.2, lettera a), non si applica, limitatamente alla Stagione Sportiva di svolgimento dei Giochi Paralimpici, agli atleti d'Interesse Paralimpico, a meno che non ci sia l'accordo formale fra le parti interessate.

12.3 - Un atleta può essere svincolato dalla Società di appartenenza, entro il termine all'uopo previsto, nei seguenti casi:

- a) - rilascio di Nulla Osta di svincolo definitivo da parte della Società di appartenenza per il trasferimento dell'atleta presso altra Società Sportiva affiliata. La richiesta di trasferimento definitivo, compilata sull'apposito modulo mod. SVI, va indirizzata dall'atleta medesimo alla Segreteria F.I.S.I.P. e deve contenere la specifica indicazione dell'Affiliato per il quale si richiede il trasferimento ed essere corredata del Nulla Osta di svincolo definitivo, rilasciato dal Presidente o Legale Rappresentante dell'Affiliato al quale l'atleta richiedente è vincolato. La domanda va inoltrata tramite lettera raccomandata alla F.I.S.I.P., entro il termine del 15 ottobre, cioè prima dell'inizio della nuova Stagione Sportiva per la quale il Nulla Osta di svincolo definitivo è richiesto, pena la nullità della domanda.

A tale scopo farà fede, nell'ordine:

- la data di spedizione risultante sull'avviso di ricevimento, quando inoltrata a mezzo Raccomandata;
- l'avviso di ricezione dell'e-mail di posta certificata;

La F.I.S.I.P., valutata la documentazione, deve, in caso di procedura regolare:

- autorizzare il trasferimento dell'atleta richiedente alla Società Sportiva espressamente indicata nella richiesta, che provvederà pertanto al suo tesseramento con le modalità previste per i nuovi atleti.

Qualora a carico dell'atleta richiedente sussistano dimostrate pendenze nei confronti della propria Società di appartenenza, la domanda verrà sospesa fino alla risoluzione di qualunque controversia fra le parti. Qualora la documentazione sottoposta non risulti, in regola con le Normative previste in materia dalla Federazione, dovrà restituirla alla Società interessata affinché proceda alle opportune modifiche.

b) - rinuncia della Società Sportiva alla partecipazione a Campionati Ufficiali, Nazionali e Regionali, riferiti alla disciplina Sportiva praticata dal tesserato. Ove un'Associazione rinunci a partecipare a uno dei Campionati Nazionali o Regionali indicati al momento dell'Affiliazione o Riaffiliazione, l'atleta interessato a tale partecipazione, e praticante unicamente quell'attività sportiva, potrà inoltrare richiesta di svincolo dalla Società di appartenenza, unitamente alla richiesta di tesseramento per un'altra Società affiliata alla F.I.S.I.P., entro e non oltre i 10 giorni successivi al termine di scadenza dell'iscrizione al Campionato in argomento.

L'atleta perderà il beneficio dello svincolo di cui al presente punto qualora la Società possa provare che la rinuncia allo specifico Campionato sia imputabile all'atleta richiedente. A tal proposito, la Società dovrà far pervenire le proprie osservazioni alla F.I.S.I.P., successivamente al termine di scadenza dell'iscrizione al Campionato in argomento.

c) - rinuncia della Società Sportiva alla partecipazione a Campionati Ufficiali, Nazionali e Regionali, riferiti alla disciplina Sportiva praticata dal tesserato, a competizione iniziata. Se la rinuncia si verifica a Campionato iniziato, gli atleti che non abbiano preso parte ad alcuna competizione sono considerati liberi d'autorità e acquistano il diritto di richiedere il tesseramento in favore di altro Affiliato. Viceversa, gli atleti che abbiano preso parte a una o più competizioni, sono liberi d'autorità, a partire, però, dall'inizio del successivo Anno Sportivo. Gli atleti, invece, che praticano più di una disciplina Sportiva, qualora la loro Società di appartenenza rinunci a partecipare a uno dei Campionati di cui sopra, non potranno richiedere lo svincolo definitivo, ma avvalersi esclusivamente del trasferimento tramite la formula del prestito, secondo le modalità espresse nei successivi articoli della presente Normativa. Per gli atleti extracomunitari, regolarmente tesserati in base all'art. 9 della presente Normativa, lo svincolo di cui sopra, potrà essere concesso solo ed esclusivamente ai residenti in Italia, in virtù di un permesso o carta di soggiorno, richiesto direttamente alle Autorità competenti dal soggetto straniero, e non per il tramite dello scrivente. Tale distinzione in quanto i visti d'ingresso richiesti tramite lo scrivente sono ufficialmente legati alla Società Sportiva di appartenenza dell'atleta. La domanda di svincolo, redatta sull'apposito modello mod. SVI, con la specifica indicazione della Società Sportiva per la quale si richiede tale tesseramento, va inoltrata alla F.I.S.I.P., entro il termine all'uopo previsto, pena la nullità della domanda.

A tale scopo farà fede la data di spedizione risultante sull'avviso di ricevimento, quando inoltrata a mezzo Raccomandata o posta elettronica certificata.

La F.I.S.I.P. valutata la documentazione, deve, in caso di procedura regolare, autorizzare il trasferimento dell'atleta richiedente alla Società espressamente indicata nella richiesta, trasmettendo copia dell'intera pratica, regolarmente vistata, che provvederà al tesseramento secondo quanto previsto.

Art. 13 – TESSERAMENTO SOCI ONORARI E SOSTENITORI E RELATIVI BENEFICI

Per il supporto alle finalità Istituzionali perseguite dalla Federazione, è istituito il tesseramento per i Soci Onorari e Soci Sostenitori, di cui all'art. 12 del vigente Statuto Federale, le cui modalità per la presentazione della relativa domanda sono soggette a quelle stabilite dalla presente Normativa per il tesseramento diretto alla F.I.S.I.P.

Art. 14 – IMPORTO TESSERAMENTI

Per la Stagione Sportiva 2022/2022 vengono stabiliti i seguenti importi:

AFFILIAZIONE SOCIETA' SPORTIVA

PRIMA AFFILIAZIONE € 100,00

RIAFFILIAZIONE (15 settembre – 15 ottobre 2022) € 100,00

RIAFFILIAZIONE TARDIVA (16 ottobre - 15 novembre 2022) € 200,00

TESSERAMENTO PRESSO LA SOCIETA' SPORTIVA

PRIMO TESSERAMENTO/RINNOVO TESSERAMENTO (15 settembre – 15 ottobre 2022) € 15,00

RINNOVO TARDIVO + 50% (16 ottobre - 15 novembre 2022) € 22,00

NULLA OSTA DI PRESTITO:

ANNUALE PER INTERA ATTIVITA' SPORTIVA € 100,00

RILASCIO DUPLICATO TESSERA € 15,00